

**VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE  
ZONE PORTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE**

## INDICE

art. 1	Vigilanza
art. 2	Sanzioni amministrative
art. 3	Rimozione di unità di navigazione

## **ART. 1 VIGILANZA**

E' affidata alle Forze di Polizia l'opera di sorveglianza, controllo, prevenzione e repressione all' interno delle zone portuali del territorio comunale.

## **ART. 2 SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove previste, nonché quanto previsto il successivo art. 3, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente "Piano porti e degli ormeggi" comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- l'ormeggio abusivo o il perdurare dell'occupazione una volta scaduti i termini della concessione, l'occupazione abusiva di spazi a terra all'interno delle aree portuali nonché il posizionamento abusivo di corpi morti di ancoraggio, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 500,00. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di € 300,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;
- lo svuotamento di acqua di sentina oleose, il getto o l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 500,00. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di € 300,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;
- l'attracco allo scivolo, ai pontili e alle scalette, di unità di navigazione, per attività diverse dall'imbarco e dallo sbarco comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;
- la posa di infrastrutture nelle aree portuali (scalette, bitte d'ormeggio, paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione o in difformità da quanto previsto dalla concessione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 300,00 oltre all'immediata rimozione della infrastruttura. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;
- In caso di utilizzo di posti d'ormeggio per emergenza meteomarina la mancata comunicazione alle forze di Polizia entro le 24 ore inerente l'occupazione del posto d'ormeggio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00 oltre all'immediata rimozione della infrastruttura. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento

- in misura ridotta della somma di € 50,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;
- la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della navigazione interna comporta l'applicazione delle sanzioni previste;
  - il tardivo versamento del canone eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza viene sanzionato con un importo pari al 5% del canone tardivamente versato; il tardivo versamento eseguito successivamente al trentesimo giorno ma entro un anno dalla data di scadenza viene sanzionato con un importo pari al 30% del canone tardivamente versato. Oltre il termine di un anno dalla data di scadenza si applica quanto previsto dall'art. 15 comma c) delle Linee guida
  - la mancata apposizione e/o la mancata esposizione in modo visibile dalla terraferma del contrassegno di identificazione valido previsto dall'art. 13 lettera C) delle Linee guida entro il periodo di trenta giorni di cui al successivo art. 3 comma 4) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 200,00. Il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro 60gg dalla contestazione o notificazione;

### **ART. 3 RIMOZIONE DI UNITA' DI NAVIGAZIONE**

L'Autorità competente può procedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo quest'ultima:

1. non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2. occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvisto e/o non esposto in modo visibile il contrassegno di identificazione valido previsto dall'art. 13 lettera C) delle Linee guida trascorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 29 comma 8 delle Linee guida;
5. sia in procinto di affondare o sia affondata, e trascorso il termine indicato nel provvedimento con il quale l'Ufficio competente ha ordinato, al concessionario di effettuare con urgenza la manutenzione dell'unità di navigazione, fatto salvo l'obbligo di rimozione immediata per motivi di incolumità, inconvenienti igienico sanitari, sicurezza e di navigazione;
6. sia in procinto di affondare o sia affondata e il concessionario risulti irreperibile;
7. non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione valido;
8. non esponga in modo visibile dalla terraferma il tagliando di pagamento relativo alla sosta temporanea.

Il Comune ove è ubicato il porto è tenuto alla pubblicazione all'Albo Pretorio nonché, ove esistente, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale, dell'immagine dell'imbarcazione rimossa con indicazione del giorno e dell'ora di

rimozione nonché di tutte le procedure da seguire per rientrare in possesso della stessa.

L'imbarcazione, trascorsi 60 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il ricavato, sarà introitato dal Comune interessato, fatta salva la possibilità di rivalsa sul proprietario dell'unità di navigazione per il recupero degli eventuali maggiori costi.

Entro detto termine il proprietario potrà, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal precedente art. 2.

Qualora l'asta non avesse esito, l'imbarcazione potrà essere distrutta ovvero acquisita al patrimonio disponibile del Comune che ne ha disposto la rimozione.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione, del deposito e dell'eventuale distruzione e smaltimento saranno posti a carico dell'autorità che ha disposto la rimozione.

all'Ente che ha disposto la rimozione non potrà essere addebitata alcuna responsabilità per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.